



Udienza del [REDACTED]

Causa n. [REDACTED]

Sono comparsi [REDACTED] Angelo Fiore Tartaglia per parte ricorrente, che è personalmente presente, e la sig.ra Ornella Bertani ed il sig. Francesco Ferrara per il MEF.

Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.

Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni in essi contenute.

All'esito il Giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti che si sono allontanate.

Il Giudice

Dr. Marco Cucchetto





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 8.4.19 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. [REDACTED] promossa con ricorso depositato il [REDACTED]

da

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE

Contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con il patrocinio dell'avv. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA FUNZIONARIO DELEGATO BERTANI ORNELLA E FERRARA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso FUNZIONARIO DELEGATO

e contro

MINISTERO DELLA DIFESA





(CONTUMACE)

con l'intervento di

MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, comparso in causa a mezzo *ex lege* DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI VENEZIA ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Venezia, San Marco n. 63

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data [REDACTED] ha convenuto innanzi al Tribunale di Verona il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Il ricorrente espone a tal fine che:

- ha partecipato come Ufficiale dell'Aeronautica Militare a diverse missioni internazionali di pace all'estero e più precisamente:
 - in Afghanistan dal mese di [REDACTED];
 - in Kosovo [REDACTED] dislocato presso [REDACTED];
 - in quelle missioni il ricorrente si è dovuto spostare in territori bellici devastati da bombardamenti, percorrendo strade non asfaltate e polverose a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti), muovendosi in ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni, alcune delle quali con utilizzo di uranio impoverito per i bersagli corazzati;
 - in quei contesti si era peraltro alimentato con cibarie approvvigionate in loco bevendo ed utilizzando per l'igiene personale, acqua del posto;
 - proprio a causa delle peculiari condizioni ambientali ed operative del proprio servizio in data [REDACTED] a seguito di gravi disturbi [REDACTED] è stato sottoposto a resezione [REDACTED].
- [REDACTED] l'esame istologico ha documentato la presenza di un [REDACTED] del [REDACTED], il [REDACTED]





[REDACTED]
s [REDACTED] infermità per la quale è stato sottoposto ad

[REDACTED]
ben 8 cicli di chemioterapia e a monitoraggio CEA e CA-19 bimestrale con prelievi ematochimici, come da documenti in atti;

- la grave patologia tumorale per la quale si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico e svariati cicli di chemioterapia lo ha costretto ad una rivoluzione della propria esistenza e della propria vita di relazione;
- valutando l'ambito dei compiti assegnati istituzionalmente al Reparto d'appartenenza, si rilevano fattori di rischio dal "Rapporto Informativo per istanza di riconoscimento di infermità contratta in servizio e/o per causa di esso", redatto in data [REDACTED] dal Col. A Aran Massimo CICERONE, Comandante del 3° Stormo A.M.;
- si rileva dal Rapporto Informativo in questione che il ricorrente, quale "Capo 1^ [REDACTED] "è stato comandato ad operare presso [REDACTED] (Afghanistan) in diversi periodi e precisamente [REDACTED] al [REDACTED] Squadra a Contatto'. La Squadra a Contatto è 'una squadra avanzata Expeditionary' composta da personale connotato da maggiore esperienza e con 'skill' più 'Combat Oriented', in grado di assicurare, in maniera autonoma o attraverso l'integrazione con appositi 'team', le capacità aeroportuali minimali funzionali per la gestione iniziale di una qualsiasi infrastruttura aeroportuale (pista di volo, avio superficie, ecc.). (...) Verosimilmente l'Ufficiale per il tipo di lavoro espletato ha lavorato prevalentemente in ambiente esterno ed ha utilizzato 'mezzi tattici' per gli spostamenti resisi necessari, percorrendo, per lo più, strade sterrate e polverose. Il personale contingentato presso l'F.S.B. di Herat nel periodo in questione alloggiava in moduli abitativi climatizzati e fruiva di una mensa campale il cui approvvigionamento di cibo e bevande, per quanto di conoscenza avveniva dall'Italia. L'acqua per l'igiene personale veniva estratta dalle falde acquifere del posto e ne veniva espressamente vietata l'ingestione in quanto non potabile.";
- si rileva dalla dichiarazione rilasciata in data [REDACTED] dal T. Col. A. Aran Roberto Starita, Comandante del Gruppo Servizi Generali dell'aeroporto AMIKO in località Gjakova - Kosovo, il quale ha avuto alle dipendenze il ricorrente dal [REDACTED], che indica come il [REDACTED] per "il servizio esterno di indagini commerciali prevedeva un'attività saltuaria che si svolgeva a bordo di automezzo in dotazione alla FF.AA. e su percorsi su strada/fuori strada presso le località di Gjakove, e/o Pristina.";
- "Rapporto Informativo per istanza di riconoscimento di infermità ai sensi del D.P.R. 07 luglio 2006, n. 243" redatto in data [REDACTED] dal Col. A Aran Massimo CICERONE, Comandante del 3° Stormo Aeronautica Militare. Si rileva dal Rapporto Informativo, nella sezione





"Attività svolte all'esterno della sede di lavoro", che "Per quanto riguarda il servizio svolto presso T.F.A. di Djakovika (Kosovo) l'Ufficiale ha svolto il proprio lavoro all'interno di moduli abitativi climatizzati posizionati sul sedime dell'aeroporto mentre il servizio esterno di indagini commerciali e/o visite conoscitive prevedeva un'attività saltuaria che si svolgeva a bordo di automezzi coperti delle FF.AA. su percorsi su strada/fuori strada presso le località di Gjakove, e/o Pristina.". Nella sezione "Descrivere le particolari condizioni ambientali od operative, e/o le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, come previsto dall'art. 4, comma 1, punto c) del D.P.R. 243/06", è stato specificato quanto appresso: "Si evidenzia che il Cap. [REDACTED] di Herat sia presso la base di Mazar e Sharif, per l'installazione dei sistemi di antintrusione e delle tenso-strutture per i ricoveri velivolo campale tipo Bresciani e SAAB Barracuda ha lavorato principalmente in ambiente esterno ed ha utilizzato "mezzi tattici" sia coperti che scoperti per gli spostamenti resisi necessari, percorrendo, per lo più, strade sterrate e polverose potenzialmente contaminate da residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche;

- per quanto riguarda il periodo di servizio svolto presso la [REDACTED] di Djakovika, dalle relazioni rilasciate dal Ten. Col. Aaran STARITA Roberto e dal Magg. Aarus D'AMBROSIO Stefano, entrambi Comandante del Gruppo Servizi Generali della T.F.A. di Gjakovika (KOSOVO) rispettivamente dal [REDACTED] e dal [REDACTED]0, emerge che il personale veniva opportunamente informato, in merito alle zone pericolose o contaminate di conoscenza e, pertanto, preservato da potenziali rischi dal punto di vista N.B.C. e/o fattori di rischio ambientale (quali uranio impoverito e/o nano Particelle). Tuttavia, emerge che durante l'espletamento dell'attività di sopralluogo per acquisto di materiale TLC e in occasione di visite conoscitive, l'Ufficiale si è dovuto spostare in territori devastati da bombardamenti percorrendo, a bordo di autoveicoli coperti, strade non asfaltate e polverose. Pertanto, non essendo note tutte le aree contaminate, non si può escludere che il militare non sia venuto a contatto con elementi/sostanze tossiche e/o pericolose.";
- in ragione dei suoi incarichi, ha dovuto quotidianamente percorrere strade non asfaltate anche a bordo di automezzi militari scoperti e privi di sistemi di filtraggio dell'aria e, pertanto, è stato costretto ad ingerire ed inalare anche nano polveri di metalli pesanti (disperse nell'ambiente a causa dei bombardamenti) che si sollevavano al passaggio degli automezzi, sotto la costante minaccia di attentati,





sprovvisto di qualsivoglia misura di protezione quali mascherine, tute e guanti

- oltre alle ostili condizioni ambientali, ha inciso sulla sua salute una multifattorialità stressogena, di gran lunga superiore rispetto a quella endemicamente connaturata allo svolgimento della sua funzione istituzionale: turni prolungati (sia diurni che notturni), condizioni climatiche avverse (con forte escursione termica), minaccia continua di attentati, indebolimento delle difese immunitarie a causa dei vaccini somministrati senza il rispetto dei tempi previsti dai protocolli istituzionali.
- dopo essere stato riscontrato affetto dalla patologia tumorale innanzi specificata, il ricorrente ha presentato (in data [REDACTED] di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità riscontratagli nonché domanda di attribuzione dei benefici previsti per i soggetti esposti a particolari fattori di rischio, di cui ai D.P.R. nr. 37/09, 90/2010 e 40/2012 e/o per i soggetti equiparati - ex art. 1, comma 563 della Legge 23.12.2005 nr. 266 - alle cosiddette "Vittime del dovere";
- le predette richieste suddette sono state avanzate in due distinte procedure:
 - una finalizzata all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità riscontrata, nonché alla concessione dell'equo indennizzo;
 - l'altra, tesa alla eventuale riconducibilità dell'infermità riscontrata all'esposizione di nano particelle di metalli pesanti e/o alla sussistenza di circostanze straordinarie e fatti di servizio in grado di esporre il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
- per ciò che pertiene all'altro procedimento, in seguito alla ricezione della domanda finalizzata al riconoscimento delle provvidenze di cui al D.P.R. nr. 37/09 (per i soggetti esposti a particolari fattori di rischio), nonché dall'art. 1, comma 564 della legge n. 266/05 e degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243/06 (per i soggetti equiparati alle "Vittime del dovere"), il Cap. [REDACTED] è stato sottoposto a vista medico - legale presso la stessa Commissione Medica che con il Verbale Mod. [REDACTED] nr. [REDACTED] (All. 3 cit.), stilato il giudizio diagnostico in "Esiti stabilizzati di resezione [REDACTED] moderatamente differenziato in documentata assenza di ripresa di malattia (inquadramento nosografico previsto da ICD9/O.M.S. di interesse statistico: ALTRO)", ha quantificato in misura pari all'11% l'Invalidità Complessiva del ricorrente sulla scorta della quantificazione dell'Invalidità Permanente (11%) e del Danno Biologico (10%); attraverso una "fictio", basata sulla mancata valutazione del Danno Morale e l'attribuzione allo stesso di un punteggio pari allo "0%", ha inserito i dati nella formula "IC = DB + (IP - DB)", di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09;





- l'Amministrazione resistente ha quindi rimesso quest'ultimo documento, unitamente ai suindicati rapporti informativi al C.V.C.S., che, con il parere nr. [REDACTED] reso nell'adunanza nr. 97 [REDACTED] ha giudicato che l'infermità, in documentata assenza di ripresa di malattia, non potesse riconoscersi dipendente né da fatti/causa di servizio né potesse ricondursi alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione, escludendosi a suo dire finanche il nesso causale;
- sulla scorta di tale parere e senza previa comunicazione ex art. 10/bis della L. 241/90 il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – Il Reparto, Servizio Speciali Benefici emetteva il Decreto nr. [REDACTED] mediante il quale negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità innanzi specificata sia ai fini dell'equo indennizzo che in relazione ai benefici previsti in favore degli equiparati alle "Vittime del dovere" (All. 1 cit).

In punto di diritto il ricorrente, premessa la giurisdizione del giudice ordinario – a fronte dell'orientamento espresso dalle pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nn.23300/2016 e 23396/2016 del 13.09.2016, e n.759/2017, in data 25.10.2016, depositata in data 13.01.2017 - e richiamata la nozione di "vittime del dovere" ex art. 1 comma 564 L.266/05 e la relativa normativa di settore, contesta con argomentate motivazioni, in fatto e in diritto, la legittimità del rigetto dell'istanza e conclude chiedendo accertarsi nel ricorrente lo *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere a causa della dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, riconoscendogli i connessi benefici ed in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, con la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative somme come indicate in ricorso.

Si è costituito il M.E.F. chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, laddove il Ministero della Difesa è rimasto contumace.

Si è invece costituito in giudizio in data [REDACTED] il Ministero dell'Interno richiamandosi alla giurisprudenza di merito prevalentemente orientata a negare i benefici assistenziali se l'attività svolta rientra nell'ordinarietà dei compiti svolti e se la malattia non sia conseguenza del servizio svolto, non ravvisandosi a suo dire nel caso in esame alcuna "straordinarietà" nei servizi prestati dal ricorrente che rientrano ex se nella funzione propria istituzionale delle missioni all'estero, contestando nel merito la fondatezza dell'avversa azione.

Alla prima udienza del [REDACTED] il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso; sono quindi state ammesse le prove testimoniali richieste dal ricorrente, assunte all'udienza [REDACTED]





All'esito il giudice, reputata matura la causa per la decisione, ha rinviato, con termine per deposito di eventuali note difensive, all'udienza di discussione del 2 [REDACTED] rinviata all'odierna udienza nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, come convincentemente sostenuto anche dalla giurisprudenza sopra richiamata, poiché le prestazioni a favore di vittime del dovere non dipendono da valutazioni e scelte discrezionali dell'amministrazione, bensì dal mero accertamento dei presupposti di fatto richiesti dalla normativa (ossia quelli previsti dai commi 562, 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266), all'esito positivo dei quali conseguono, di pieno diritto, le prestazioni previste dalla legge, senza che l'amministrazione abbia il potere di concederle, ovvero di negarle, in tutto o in parte, sulla base di giudizi di ponderazione di interessi pubblici che caratterizzano l'esercizio di poteri discrezionali.

Ne consegue che i benefici invocati dalla parte ricorrente assumono natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, come peraltro stabilito dalla giurisprudenza già richiamata.

La competenza del GDL deriva poi dalla natura assistenziale dei benefici richiesti vista la funzione di solidarietà e la natura indennitaria dell'elargizione.

Va preliminarmente rilevato come si sia costituito in giudizio il Ministero dell'interno – che non risulta coinvolto nel presente procedimento nel quale gli atti di diniego di concessione delle provvidenze richieste sono stati tutti adottati, come è logico a fronte dell'appartenenza del ricorrente all'Aeronautica Militare, dall'amministrazione che presiede alla organizzazione delle Forze Armate – ma non il Ministero della Difesa, rimasto contumace.

Va accolta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del MEF, spettando la legittimazione a contraddire sulle richieste di speciali benefici in favore degli appartenenti alle Forze Armate al Ministero della Difesa.

L'espletata istruttoria ha consentito di acquisire tutti gli elementi utili a suffragare l'effettività delle dedotte peculiari condizioni ambientali operative che hanno sottoposto il ricorrente a fattori di maggior rischio specifico riconnesso a natura e contesto di svolgimento delle missioni all'estero.

I testi escussi hanno sostanzialmente confermato le allegazioni del ricorrente, confortando le risultanze delle relazioni redatte dai superiori del ricorrente sopra indicate e le hanno arricchite di significativi dettagli.

Così, [REDACTED] ha ricordato: *"Sono stato in Afghanistan in vari periodi come maresciallo di prima classe. Il cap. [REDACTED] il capo team.*





Tra il [REDACTED] mi trovavo nella base italiana di Herat. ... poi verso l [REDACTED] era ancora lì con noi, ricordo che stavamo smontando una struttura gigante per aerei e quando l'abbiamo spostata, la sera stessa, vi fu un altro rocket attack, protrattosi per la notte, ed era dovuto al fatto che gli afgani facevano esplodere razzi verso di noi e trovammo il giorno dopo due buchi nel piazzale dove prima c'era l'hangar per aerei (che si trovava lì da almeno 4 anni) e che avevamo smontato il giorno prima.

Durante la mia permanenza in Afghanistan, con l'allora tenente [REDACTED] per bere usavamo l'acqua di bottiglia e ci lavavamo con pozzi artesiani scavati sul posto. Il pane lo facevamo noi in loco e presumo che per la quantità di persone che eravamo (all'incirca 2000 in quella base) usassimo l'acqua dei pozzi, che si usa del resto anche per lavare le stoviglie, le pentole e per preparare la pasta.

Noi le vaccinazioni le effettuiamo circa 15 gg prima di partire.

Si sta a disposizione 24 ore su 24 in quei luoghi. Non avevamo dispositivi di protezione, né mascherine né guanti; all'epoca nessuno ci aveva detto che poteva esserci uranio impoverito nei proiettili usati in quella zona, a differenza da quando siamo andati [REDACTED] in Kosovo, che invece si sapeva".

Anche [REDACTED] ha ricordato la propria missione all'estero assieme al ricorrente: "La mia missione a Herat fu dal [REDACTED], ed all'inizio siamo partiti assieme con il cap. [REDACTED], che era anche lui con me.

Dormivamo assieme in tenda pneumatica ai confini della recinzione all'interno del campo. Da quel che ricordo si verificarono più attacchi. Parlo di scoppi di colpi di mortaio che udivamo perché erano anche vicini al campo, potevano essere esplosi ad una trentina di metri dal campo; in quel periodo che eravamo assieme col cap. [REDACTED] ed era successo un paio di volte, mi pare.

Non so dove provenisse l'acqua che usavamo per lavarci ma per bere usavamo delle bottigliette.

se vi era necessità in caso di attacco avevamo una maschera professionale da indossare, ma non ricordo se l'avessimo indossata quando vi era lì il cap. [REDACTED] che era partito con me ed era rimasto con noi circa un mese e mezzo, ma non ricordo bene; e poi avevamo anche un elmetto ed il giubbotto antiproiettile; ero stato vaccinato un mese o venti giorni prima di partire; noi lì eravamo sempre in servizio ed a volte ci si svegliava con gli attacchi di mortaio".

Cose analoghe ha riferito [REDACTED] circa la permanenza ad Herat: "Siamo stati con il ricorrente ad Herat nella estate del [REDACTED] più o meno all'incirca due mesi; alloggiavamo nei moduli abitativi tipo container all'interno della base di Herat. Quella estate ricordo che avevano sparato anche all'interno dell'area operativa dove lavoravamo; erano colpi di mortaio ed erano esplosi nelle immediate vicinanze del cantiere dove lavoravamo a distanza di circa 150 mt dai nostri alloggi. Era capitato più volte; non sapevo da dove venissero i colpi, ma si presumeva che fossero stati i talebani.





Non indossavamo protezioni; quando suonava l'allarme andavamo press i rifugi ed indossavamo giubbetto antischegge ed elmetto.

Ci lavavamo con l'acqua di cisterne collegate ai pozzi all'interno del campo.

Ero stato vaccinato molto tempo prima perché alcuni vaccini durano anche dieci anni.

E' vero il cap. 2 allegato a verbale di udienza [REDACTED] che confermo integralmente: le montagne potevano essere a circa un chilometro da dove eravamo noi e la cosa è andata avanti per tre notti e so che erano velivoli militari americani e bombardavano su queste montagne. A seguito del 'rocket attack' ricordo che presero fuoco dei bastioni all'interno del campo che delimitavano l'area operativa da quella alloggiativa vera e propria.

Le uniche precauzioni che ci avevano dato era quella di non toccare pezzi di artiglieria e, se dovevamo andare nei depositi di vecchi carri armati e aerei che avevano lasciato lì i russi (e non si sapeva con cosa fossero stati bombardati), era quella di non toccare nulla.

Tra la notte ed il giorno vi era notevole escursione termica, anche di quindici gradi.

Era capitato che arrivassero attacchi di notte o all'imbrunire o alle prime luci dell'alba ed in quei casi dovevamo correre nei rifugi di cemento armato ed aspettavamo il cessato allarme".

Ed anche [REDACTED] ha confermato le modalità operative nella missione in afghanistan ove si trovava assieme al ricorrente: "Mi trovai in missione in Afghanistan nel periodo [REDACTED] a Herat e Mazhar el Sharif con il cap. [REDACTED]

In quel periodo vi fu un'attività di 'rocket attack', lanci granate, mortai nei pressi del nostro accampamento e noi ci dovevamo rifugiare in queste strutture di cemento.

Ogni sera arrivavano dai quattro agli otto 'rocket attack'; in certi casi era coinvolto il nostro campo ed in altri casi erano coinvolti altri campi vicini. Nel nostro campo i più vicini attacchi sono arrivati a circa 150/200 mt dai nostri alloggi; ed hanno provocato incendi nei bastioni ed abbiamo dovuto attivare i dispositivi antincendio in area.

A noi avevano dato moduli abitativi, ossia container in alluminio, ad Herat; a Mazhar el Sharif dormivamo invece in tende di gomma sorrette da strutture in acciaio.

Ci lavavamo con acqua di cisterne ma non so da dove provenisse.

In caso di attacco indossavamo elmetto e giubbetto antischegge; non avevamo mascherine od altre protezioni. Avevamo in dotazione delle maschere professionali ma nel periodo non le avevamo mai adoperate anche perché il protocollo prevedeva di indossarle in caso di attacco chimico.

Io avevo fatto le vaccinazioni e se vi era qualcosa in scadenza si fanno dei richiami in fretta e furia negli ultimi quindici o venti giorni prima di partire.

Io nel [REDACTED] ricordo che ad Herat vi era un'area dove vi erano dei blindi stoccati e recuperati dall'ex esercito afgano ed in quell'area ci avevano





sconsigliato di avvicinarci e di entrare, specialmente nei giorni di vento per la probabile presenza di particelle derivate da esplosioni; peraltro ad Herat vi sono anche trenta nodi di vento, specie a luglio, o comunque un vento impetuoso.

Nei container si era anche rotto il condizionamento e di giorno si avevano sopra i 50 gradi all'ombra".

Non si apprezzano- né sono stati messi in luce dai convenuti - elementi o profili di inaffidabilità soggettiva intrinseca od estrinseca dei testimoni ascoltati.

Come è di immediata percepibilità i servizi in cui il [REDACTED] era stato impegnato nella ricordata missione all'estero confermano in toto i rapporti informativi sopra richiamati quanto alla permanenza ed agli spostamenti in territori bellici interessati da bombardamenti, ove le strade non erano asfaltate ed erano polverose - in zone geografiche particolarmente ventose - senza essere munito di adatti mezzi di protezione (tute, mascherine e guanti), muovendosi in ambiente verosimilmente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni, alcune delle quali con utilizzo di uranio impoverito per i bersagli corazzati; in quei contesti si operava in forti condizioni di stress termico e ambientale (per le notevolissime escursioni notte/giorno e per la robusta ventilazione dell'area) e psicofisico, debilitati da ravvicinate somministrazioni vaccinali, per la zona oggetto di attacchi, e colà si era peraltro alimentato bevendo ed utilizzando per l'igiene personale acqua del posto.

La continuità della permanenza in dette zone di missione nelle quali per fatto notorio erano impiegate alcune munizioni di artiglieria con presenza di uranio impoverito (cfr. Cons. di Stato Sez quarta 4440/13; v. pure doc.17 ric.), rende plasticamente evidente l'esposizione prolungata del [REDACTED] agli agenti patogeni (e segnatamente: quantitativi massivi di nanoparticelle a contenuto radioattivo, altrimenti denominate uranio impoverito) dispersi nell'aria e nell'acqua delle zone teatro della sua missione.

A tal riguardo, il ricorrente ha prodotto ulteriore prova documentale consistente nel rapporto n. 8/2016 della "Nanodiagnostic S.r.l." relativo a "Valutazione di reperto biologico tramite indagine nano diagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x" redatto dal Dott. Stefano Montanari della NANODIAGNOSTICS S.r.l. e riferito all'esame del "bocchetto in paraffina n. [REDACTED] A con biopsia di [REDACTED] (doc.16 ric.). La diagnosi indicata sul referto è di [REDACTED]

Si rilevano dal Rapporto anzidetto le seguenti conclusioni: "L'analisi del reperto chirurgico [REDACTED] a messo in evidenza la presenza di particelle microscopiche e submicroscopiche di dimensioni da circa 0,4 a qualche decina di micron. Da sottolineare le dimensioni anche ridotte di queste particelle e la forma anche sferica e sferoidale.





Le polveri possono dividersi a seconda della loro composizione in detriti metallici, ceramici e a base di Calcio.

Fanno parte del primo gruppo le particelle a base di Ferro Cromo cioè acciaio (Analisi n. 6, 7, 18, 22, 24, 26), di Antimonio (Analisi n. 8, 23), di Alluminio (Analisi n. 15, 16, 19).

Fanno parte dei materiali ceramici la particelle composte da Silicio (Analisi n. 3, 9, 11, 12, 13, 26), base di Calcio (Analisi n. 4, 5, 10, 17, 20, 27) con altri elementi come Silicio. Si tratta in ogni caso di polveri di origine esogena.

Le polveri identificate testimoniano un'esposizione del paziente ad un inquinamento ambientale molto particolare per dimensione, forma e composizione.

Come sottolineato, le particelle sono di dimensione ridotta (sotto al micron) e sferiche. La forma sferica è generalmente conseguenza di una loro generazione da combustioni ad alta temperatura.

E' evidente che i detriti rinvenuti nel tessuto analizzato rappresentano corpi estranei per l'organismo umano, per i tessuti e per le cellule in particolare. A questo si aggiunge la presenza come costituenti nelle particelle di numerosi metalli pesanti i cui effetti tossici sono ampiamente noti.

Con ogni probabilità le polveri trovate intrappolate nell' [REDACTED] sono entrate nell'organismo per ingestione, mangiando cibo contaminato.

Le polveri in questione non sono biodegradabili, quindi sono biopersistenti, e non sono biocompatibili. Per questo sono inevitabilmente patogene.

Un accumulo di polveri specialmente submicroniche può indurre una reazione biologica che esita in patologie di origine flogistica caratteristiche dei corpi estranei.

Le particelle di dimensione ridotta possono essere state incamerate da cellule ed avere interagito con il DNA danneggiandolo.

Le polveri a base di Ferro-Cromo, inoltre, possono andare incontro a corrosione, rilasciando in questo modo prodotti di ossidazione tossici. In particolare la corrosione delle polveri di acciaio induce, oltre al rilascio di ioni Ferro, quello di ioni Cromo e Nichel la cui tossicità è ben nota e ampiamente riportata dalla letteratura mondiale.

La reazione biologica alla presenza dei corpi estranei identificati ha con ogni probabilità indotto la patologia di cui il paziente è stato affetto.

Per la loro tossicità le polveri di dimensione pari o inferiore a 2,5 micron sono già state definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) cancerogeni di classe 1, vale a dire induttori sicuri di malattie tumorali."

Nel campione biotico interessato sono stati identificati numerosi corpi estranei cioè particelle micro e nano dimensionate. Premesso che tali detriti possono dividersi in tre classi principali di polveri: metalliche, ceramiche e a base di calcio, v'è da dire che relativamente alle prime sono state individuate particelle a base di ferro e ferro - cromo, cioè acciaio.





Da sottolineare la sicura origine esogena di tutte le particelle trovate, con la specifica che *"(...) Le polveri identificate testimoniano un'esposizione del paziente ad un inquinamento molto particolare, per dimensione forma e composizione (...)".*

Si ipotizza per la combinazione degli elementi e per la ridottissima dimensione delle polveri che queste siano il risultato di combustioni/esplosioni ad una temperatura molto elevata. Tutti i corpi estranei identificati sono non biocompatibili e non biodegradabili.

Né le Amministrazioni convenute hanno prospettato od allegato una diversa ascrivibilità causale dei predetti microscopici corpuscoli.

Ora, è opportuno evidenziare che attraverso l'art. 1 del D.P.R. nr. 37/09, riassetato nell'art. 1078 del D.P.R. nr. 90/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dell'Ordinamento Militare), il Legislatore ha statuito che *"(...) Ai fini del presente capo, si intendono: (...) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio) (...)".*

Nel caso di specie dunque vi è la prova del rischio tipizzato dal legislatore nei citati D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 essendo stato ampiamente dimostrata la presenza di tali elementi di origine esogena all'interno delle cellule tumorali presenti nel ricorrente, nonché il contatto del militare con ambienti contaminati ordigni e/o da uranio impoverito, ossia da inquinamento bellico e nano particelle di metalli pesanti.

Tutte obiettività che non risultano inficcate da documentazione (o da allegazioni) di segno contrario e che appaiono robustamente corroborate, anche in punto nesso di derivazione causale, dalle risultanze della relazione finale n. XXII-bis n. 7 della IV Commissione parlamentare di indagine sull'uranio impoverito pubblicata in data 7.02.2018.

Nella quale, alla luce degli studi scientifici, epidemiologici, giuridici e militari e dopo aver ascoltato numerosi testimoni (esperti nel settore legale, medico, epidemiologico, giudiziario, militari ammalati e familiari di militari deceduti) alla pagina 82 sull'accertamento del nesso di causalità ha precisato inequivocabilmente che: *"Le reiterate sentenze della magistratura ordinaria e amministrativa hanno costantemente affermato l'esistenza, sul piano giuridico, di un nesso di causalità tra l'accertata esposizione all'uranio impoverito e le patologie denunciate dai militari o, per essi, dai loro superstiti, la patogenicità dell'uranio impoverito è stata altresì riconosciuta sul piano scientifico, dal momento che la tabella delle malattie professionali, approvata con decreto ministeriale del 9 aprile 2008, su proposta dell'apposita commissione scientifica, elenca al n. 15 le malattie causate da effetti non radioattivi dell'uranio impoverito e i suoi composti. Vero è che l'unica patologia nosologicamente definita è la nefropatia tubulare, ma altrettanto vero è che la voce 15 della tabella*





contiene anche una dizione aperta, così formulata: "altre malattie causate dall'esposizione...". Ciò dimostra che gli effetti patogenetici dell'uranio impoverito sono multiformi e che a dieci anni di distanza dall'emanazione della predetta tabella, i progressi della scienza medica e i risultati delle indagini epidemiologiche imporrebbero un aggiornamento della tabella stessa con l'inclusione di altre patologie nosologicamente definite, con particolare riguardo a talune forme tumorali del sistema emolinfopietico".

Non è sensatamente dubitabile che i periodi di operatività svolti dal ricorrente all'estero rientrino nel concetto di "missione" che si svolga in "particolari condizioni ambientali e operative".

Il quadro normativo di riferimento muove dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), che all'art. 1, comma 563, 564, 565 prevede che:

<<563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità>>;

<<564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 - ossia alle vittime del dovere: n.d.r - coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative>>;

<<565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti>>.

Con DPR 7 luglio 2006, n. 243 è stato dettato il Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 565.

All'art. 1, del Capo 1^a il citato D.P.R. prevede che: "Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni,





e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".

Nel caso qui in esame sono ravvisabili entrambi i presupposti in questione, ossia il fatto che fosse in corso un'attività istituzionale di servizio che derivava per il [REDACTED] direttamente dal comando della missione estera disposto da superiori gerarchici, nonché l'esistenza di circostanze straordinarie (sopra dettagliatamente illustrate) che hanno sottoposto il dipendente a condizioni operative e ambientali che lo hanno esposto a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

E' evidente come nel corso della missione del [REDACTED] per come sopra brevemente richiamata – a differenza da quanto opinato dall'amministrazione resistente – fosse presente uno specifico elemento di rischio superiore all'alea genericamente connaturata al servizio istituzionale ed occasionata proprio dal dover sottostare con ineludibile prontezza alle disposizioni di comando gerarchico in relazione alla tipologia di servizio richiesto nelle dedotte peculiari condizioni ambientali operative non già semplicemente disagiate (le quali sarebbero state inevitabilmente riconosciute all'ordinario svolgimento dei compiti di istituto) bensì di "estremo disagio" sopra compendiate.

Era presente quindi una situazione ambientale ed operativa di maggior rischio agevolmente apprezzabile, anche e proprio nello svolgimento della missione in territori di utilizzo di munizionamenti contenenti uranio impoverito per la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle che sono univocamente riconosciute nocive per la salute: sono pertanto ravvisabili tutti i presupposti di cui all'art. 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005.

Ed il legislatore ha individuato all'art. 2, comma 78 della Legge 24.12.07 nr. 244 una delle circostanze per le quali è senz'altro rinvenibile un "maggior rischio" nei fatti di servizio per coloro che sono risultati affetti da patologie tumorali: l'esposizione a teatri di utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed alla conseguente dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

Tale assunto è stato poi riversato interamente nel relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 37/09 e, successivamente, nel Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs n. 66/2010 (artt. 603, 1904 e 1907) e nel relativo regolamento, D.P.R. n. 90/2010 e loro ss.mm. (artt. 1078 - 1083), che lo hanno riordinato.

Proprio la sussistenza di un rischio straordinario è l'elemento da valutare ai fini della sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative di missione così come individuate dall'art. 1, 1° comma, lettera c) del D.P.R. 243/2006.





Il ricorrente ha di conseguenza diritto a ottenere tutte le provvidenze previste per le vittime del dovere tra le quali quelle elencate nell'art. 1 del DPR n. 243 del 2006.

In merito alla quantificazione dell'invalidità permanente e della relativa riduzione dell'integrità fisica il ricorrente ha evidenziato l'erronea applicazione dei criteri previsti dal D.P.R. nr. 181/2009, artt. 3 e 4 da parte dell'Amministrazione convenuta, sulla scorta della valutazione effettuata dal Dipartimento di Medicina Legale Tipo A [REDACTED] [REDACTED] nella parte in cui, in relazione all'infermità in premessa, è stata valutata un'invalidità permanente pari al 11% della capacità lavorativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30.10.2009, nr. 181.

Si richiama il quadro normativo di riferimento, conformemente alle argomentazioni espresse dal ricorrente.

Con il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", all'art. 5, rubricato, per l'appunto, "*Percentualizzazione della invalidità permanente*", è stato disposto che "(...) *La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni (...)*" e che "(...) *La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni (...)*".

Con il, già citato, D.P.R. 03.03.2009 nr. 37, all'art. 5 (rubricato *Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente*) è stato sancito che "(...) *Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità:*

a) *la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze*





indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al cento per cento;

b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: $IC = DB + DM + (IP - DB)$ (...) ed ancora che "(...) Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, così determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento (...)".

Con il D.P.R. nr. 181/2009, "(...) recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206", in maniera pedissequa al regolamento di cui al precedente alinea, è stato previsto all'art. 3, rubricato (Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente), che "(...) Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze





indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al 100%".

Al successivo art. 5, che "1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005. 2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell'amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidita', qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia piu' favorevole.

Facendo nel caso in esame applicazione dei predetti criteri si può convincentemente determinare la percentuale di invalidità permanente secondo gli esposti criteri tabellari nel 32 % (v. tabella di corrispondenze di cui all'art. 3 del citato regolamento, alla tabella A, categoria 7^a, con percentuale di invalidità oscillante fra il 31% ed il 40%) e la percentuale del danno biologico permanente riconoscibile al ricorrente ex artt.138 e 139 D. Lgs.209/05 sulla base delle tabelle delle menomazioni, a fronte di quanto prevede l'art.4 del DPR 181/09, nella misura del 12%.

Quanto al danno morale lo stesso, valutata la giovane età del ricorrente (classe 1981) e la percentuale di invalidità accertata nel presente giudizio può essere convenientemente quantificata nel 50% del danno biologico.

Ne consegue che l'invalidità complessiva del ricorrente (IC) può essere quantificata sulla scorta della relativa formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09: $IC = DB + DM + (IP - DB)$ nella percentuale del 38 %, come segue:

$$IC = DB (12\%) + DM (6\%) + (IP - DB = 32\% - 12\% = 20\%) = 38\%$$

Ciò posto, disapplicati i provvedimenti ministeriali ostativi, si accerta e dichiara lo status del ricorrente di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art.1 c.564 L.266/05 e artt.1 e 6 D.P.R. 243/06 dichiarando conseguentemente il diritto di [REDACTED] con la concessione dei benefici connessi al predetto status anche ex L.206/04 e con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla liquidazione in suo favore della speciale elargizione in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità tenuto conto che l'invalidità complessiva è pari al 38%, nonché dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre





1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, oltre aggiornamenti e perequazioni annuali, con conseguente condanna del Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente le relative prestazioni; con le provvidenze di carattere assistenziale e previdenziale ex artt.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 L.206/04.

Le somme conseguentemente dovute devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria (in alternativa alla perequazione automatica per i vitalizi) come per legge dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei riguardi del Ministero della Difesa (contumace); e sono integralmente compensate nei confronti del MEF e del Ministero dell'Interno, non avendo avuto alcun rilievo le dedotte questioni in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze;
 - 2) accoglie il ricorso e, disapplicati i provvedimenti ministeriali ostativi impugnati, dichiara il diritto [REDACTED] a vedere equiparata la propria posizione a quella garantita alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 comma 564 della legge n. 266 del 2005 con conseguente riconoscimento allo stesso di tutti i benefici di legge ed in particolare di quelli di cui agli artt.1 e 6 del DPR 243 del 2006, oltre interessi legali fino al saldo e maggior danno da svalutazione come in parte motiva;
 - 3) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, alla liquidazione in favore del ricorrente della speciale elargizione in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, tenuto conto che l'invalidità complessiva è pari al 38%, nonché dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L.407798 nell'importo di € 500.00, oltre aggiornamenti e perequazioni annuali, con conseguente condanna del Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente le relative prestazioni, comprese le provvidenze di carattere assistenziale e previdenziale ex artt.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 L.206/04;
 - 4) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, spese che sono liquidate nella somma complessiva di Euro [REDACTED] oltre a rimborso forf. 15%, IVA e CPA., da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia;
 - 5) dichiara compensate tra le altre parti le spese di giudizio.
- Verona, [REDACTED]

IL GIUDICE

dr. Marco Cucchetto

